

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare il Settore Ragioneria a procedere alle variazioni di Bilancio come riportato nella parte Copertura Finanziaria;
3. di trasmettere copia del presente atto ai Consiglio regionale ai sensi dell'art. 10 comma 2 della l.r. 11/09;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 42 comma 7 della l.r. 28/01.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2009, n. 2163

Coordinamento regionale di cui all'art. 5 CCNL 17/10/2008 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria. Linee guida per lo svolgimento della contrattazione integrativa aziendale. Approvazione.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. "Contrattazione - Controllo atti dotazione organica delle Aziende Sanitarie" dell'uff.4 e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

In data 17.10.2008 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del servizio sanitario nazionale - parte normativa quadriennio 2006/2009 e parte economica biennio 2006-2007.

L'art. 5 del vigente contratto, fermo restando l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs 165/01 e s.m., riconferma la possibilità per le Regioni di emanare,

previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, linee generali di indirizzo su materie che sono state oggetto di accordo ai sensi dell'art.9 del precedente CCNL ed approvate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 527 del 28.4.2006.

Il citato articolo al comma 1 del predetto contratto, nel confermare quanto già previsto dall'art. 9 del CCNL precedente, ha introdotto nuove materie per le quali è necessario un preventivo confronto con le OO.SS. firmatarie dello stesso, al fine di emanare direttive alle Aziende ed Enti della Regione per una uniforme contrattazione integrativa aziendale.

Le materie di confronto riguardano:

- verifica dell'efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell'utenza;
- criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all'art. 7 del vigente contratto

In data 16.1.2009 nell'ambito del Coordinamento regionale di cui all'art. 5 del vigente contratto è stato avviato il confronto sulle predette materie e in data 15.10.2009 il documento elaborato è stato sottoscritto.

Occorre, pertanto, proporre alla Giunta Regionale l'approvazione del suddetto documento, allegato al presente schema di deliberazione riguardante "Linee Guida per lo svolgimento della contrattazione integrativa aziendale di cui all'art. 5 del CCNL Area della Dirigenza Medico-Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale 17.10.2008 - quadriennio 2006-2009

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/01 e s.m. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Dirigente del Servizio
Silvia Papini

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla

Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. dell'ufficio 4 e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare, per i motivi esposti in narrativa, il documento allegato al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, riguardante "Linee guida per lo svolgimento della contrattazione integrativa aziendale di cui all'art. 5 del CCNL Area della Dirigenza Medico-Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale 17.10.2008 - quadriennio 2006-2009;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica di trasmettere la presente deliberazione alle Aziende ed Enti nonché alle Organizzazioni Sindacali interessate;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA

AREA - Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità
Servizio - Assistenza Ospedaliera e Specialistica – Uff.4
P.O. Contrattazione- Controllo atti dotazione organica Aziende Sanitarie

COORDINAMENTO REGIONALE

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE DI CUI ALL'ART.5 DEL CCNL AREA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 17.10.2008 - QUADRIENNIO 2006 -2009

L'articolo 5 del vigente CCNL riconferma la possibilità per le Regioni di emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, linee generali di indirizzo su materie che, in Regione Puglia, sono state oggetto di accordo ai sensi dell'articolo 9 del precedente CCNL ed approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 28.04.2006.

Con il presente accordo, ai sensi dell'art.5 del vigente CCNL, si ribadisce la validità delle linee generali di cui alla delibera di Giunta Regionale n.527 del 28.04.2006, per le materie in esso trattate..

Di seguito vengono, invece, espresse le linee guida generali inerenti le nuove materie inserite nell'articolo 5 del CCNL in esame di cui alle lett. f) e k)

comma f) Verifica dell'efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell'utenza.

La problematica in esame trova soddisfazione nell'ambito della misurazione della qualità percepita dagli utenti, che si estrinseca attraverso il confronto tra le aspettative con cui l'utente si accosta al servizio e le percezioni del servizio dopo il soddisfacimento della domanda.

La valutazione passa essenzialmente attraverso la somministrazione di questionari che riguardino aspetti tangibili, affidabilità, capacità di risposta, capacità di rassicurazione ed empatia.

Poiché esistono già indicatori di qualità previsti per legge, ad essi si rimanda per l'implementazione di un sistema di valutazione della qualità percepita.

Comma K) Criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all'articolo 7 del presente CCNL.

La problematica inerente le modalità di riposo nelle 24 ore dei dirigenti medici è fondamentale per garantire idonee condizioni di lavoro, il pieno recupero delle energie psicofisiche degli stessi nonché prevenire il rischio clinico. Essa riguarda prevalentemente il personale medico che opera per garantire la continuità assistenziale nelle 24 ore. Il presente accordo si basa sulla visione

binaria dettata dal **D.Lgs.vo 66/2003**, che recepisce le direttive europee in materia, ~~laddove~~ all'**art.1, co.2, lett. a)** definisce l'orario di lavoro " Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni", mentre, all'**art.1, co.2, lett. b)**, definisce il periodo di riposo " Qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro".

1. **Periodo notturno (D.Lgs.vo 66/2003 art.1, co. 2 lett. d):** periodo di almeno 7 ore consecutive comprendente l'intervallo tra mezzanotte e le 5 del mattino;
2. **Lavoratore notturno (D.Lgs.vo 66/2003 art.1, co. 2 lett. e):** qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno per almeno tre ore una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro;
3. **Durata del lavoro notturno (D.Lgs.vo 66/2003 art. 13):** l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle 24 ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. **Circolare 8/2005 Ministero del Lavoro, punto 18:** l'orario per i lavoratori notturni non può superare le 8 ore nell'arco di 24 ore calcolate dal momento dell'inizio dell'esecuzione della prestazione lavorativa.

Nello specifico, tenuto anche conto che la giurisprudenza consolidata considera come condotta imprudente, e quindi aggravante in caso di giudizio, il protrarsi dell'attività lavorativa in condizioni routinarie, si concordano le seguenti linee generali.

- **Guardia notturna o turnazione notturna:** deve essere di 12 ore con conseguente fruizione immediata di un periodo di riposo obbligatorio e continuativo di 24 ore.
- **Riposo giornaliero (D.E. 88/2003 art.2):** nel corso di ogni periodo di 24 ore, il lavoratore beneficia di un periodo minimo di riposo di 12 ore consecutive che corrispondono al periodo ricompreso tra le ore 20,00 e le ore 8,00 del giorno dopo.
- **Turno mattino/notte:** viene limitato dalla circolare del Ministero del Lavoro, per cui non può essere previsto routinariamente e deve essere riservato a situazioni eccezionali e limitate nel tempo (es: il periodo delle ferie e/o delle festività). Dopo un turno mattino/notte spetta un riposo di 24 ore continuative.
- **Sono vietati, i turni notte/mattino, pomeriggio/notte e notte/pomeriggio.**
- **Pronta disponibilità:** fermo restando che detto istituto deve essere, tendenzialmente e nel breve termine, un' attività residuale limitata a situazioni di emergenza organizzativa e non già routinario strumento per sopperire alle carenze di dotazione organica che devono

essere rimosse, si precisa che, nelle unità operative ove la pronta disponibilità notturna impegna il dirigente medico per un tempo superiore al 50% dell'orario, questi debba usufruire di un periodo di riposo di almeno sei ore nel turno successivo

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Le parti, inoltre, dichiarano di rinviare ad approvazione dei Piani Attuativi Locali ai sensi dell'art.3 della l.r. 19.09.08, n.23, e quindi, all'individuazione delle sedi dei dipartimenti di emergenza e accettazione (DEA), l'obbligatorietà dei turni di guardia divisionale nelle unità operative previste dall'allegato 2 del CCNL 3.11.2005.

Bari, li 15 OTT. 2009

**Assessore Regionale
alle Politiche della Salute
(Prof. Tommaso Fiore)**

Tommaso Fiore

**Dirigente Servizio
Assistenza Ospedaliera e Specialistica
(Silvia Papini)**

Silvia Papini

**Responsabile P.O. uff.4 Serv. AOS
(Angela Nobile)**

Angela Nobile

Organizzazioni Sindacali

CGIL Medici

M. Cap

FED.CISL Medici

D. Cap

FED. MEDICI ader. UIL

M. Cap

CIVEMP

N. Cap

FESMED

M. Cap

UMSPED

M. Cap

CIMO ASMD

M. Cap

ANAAO ASSOMED

M. Cap

ANPO

M. Cap